



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2011

Modifica alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, in materia
di disciplina della cambiale finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i fattori di debolezza delle piccole e medie imprese (PMI), nella cui definizione più recente è compresa anche la cosiddetta «microimpresa», vi è l'accesso al mercato del credito.

Una questione annosa che si è riproposta nei propri caratteri di difficoltà e dispendiosità nonostante la rinnovata attenzione a queste, tipologie di imprese e la sensibile diminuzione dei tassi di interesse, conseguenti all'ingresso del nostro Paese nell'area dell'Unione economica e monetaria europea.

Sono molti gli studi di organismi pubblici e privati che, anche di recente, hanno affrontato questo delicato problema per quelle realtà imprenditoriali che costituiscono, non solo per la vostra economia, la struttura produttiva ed un decisivo fattore di crescita. Seppure con diverse sfumature, pressoché tutte le analisi mettono in evidenza le strutturali debolezze patrimoniali e organizzative che ostacolano fortemente le PMI nell'acquisizione sul mercato dei capitali necessari, obbligandole a ricorrere al sistema creditizio. Con la conseguente necessità di fornire al soggetto finanziatore garanzie di tipo reale o personale.

Un altro aspetto che incide negativamente sulla possibilità per queste imprese di ottenere credito viene individuato nelle modalità con le quali gli enti creditizi concedono le risorse richieste. Regole e prassi bancarie basate su una elevata standardizzazione, accresciuta peraltro anche dalle disposizioni sulla vigilanza prevista dalle regole di Basilea, che, però, non riescono a considerare complessivamente le peculiari caratteristiche di questa tipologia produttiva.

I due aspetti sinteticamente descritti unitamente ad altri fattori, di rischio e contrattuali, concorrono a delineare una situazione

complessiva che pesa sulle imprese più piccole in termini di costi e, in maniera differenziata nelle diverse aree del Paese, svantaggiano le realtà produttive che operano nel Mezzogiorno in un contesto già difficile. Una situazione che si è acuita negli ultimi anni, a seguito della crisi finanziaria non ancora del tutto alle spalle - alla quale il Governo ha cercato in più occasioni di far fronte con una serie di interventi a sostegno del sistema economico.

Da un punto di vista generale, quindi, il tradizionale finanziamento del sistema creditizio appare non essere particolarmente adeguato alle esigenze attuali - ma soprattutto future - delle microimprese e delle PMI. Forse anche in considerazione del fatto che non sono ancora diffuse ed ordinariamente impiegate tecniche di credito mirate per queste imprese, quali la cambiale finanziaria, titolo di credito all'ordine emesso in serie ed avente una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione, che svolge la funzione di raccolta del risparmio, mediante lo strumento cambiario, da investire nell'attività dell'impresa emittente.

Disciplinata dalla legge 13 gennaio 1994 n. 43 questo strumento finanziario costituisce un'alternativa, a breve termine e flessibile, all'emissione di titoli obbligazionari, ordinaria modalità di indebitamento a medio termine. Uno strumento utilizzato da «soggetti non bancari», le imprese appunto, che nel nostro Paese non ha avuto una diffusione analoga a quella che si riscontra in altre realtà finanziariamente più sviluppate come ad esempio la Gran Bretagna, a causa di una pluralità di fattori di carattere economico e normativo.

Tra questi fattori assume particolare rilevanza la questione relativa alle modalità di circolazione della cambiale finanziaria, previste dall'articolo 1 della citata legge n.43 del 1994. Le disposizioni ivi recate prevedono che le cambiali finanziarie, essendo titoli all'ordine, siano normalmente «girabili», con la clausola «senza garanzia» (o formule equivalenti).

Un ruolo centrale quello ricoperto dalla clausola in questione che, secondo una diffusa dottrina, non modifica la natura sostanziale del titolo, né la sua efficacia nei confronti di tutti gli obbligati. Una clausola che, invece, intende raggiungere uno scopo preciso: permettere ai risparmiatori di «fare credito» all'emittente sulla base delle garanzie che esso può offrire e non per l'affidabilità di coloro che, di volta in volta, girano il titolo, allo scopo del suo smobilizzo. In tal senso, diviene centrale la reputazione che gode quell'impresa e, quindi, la fiducia dei risparmiatori sulla sua capacità di crescere, di generare reddito.

Una questione connessa alla difficoltà degli enti creditizi e dei risparmiatori di ottenere informazioni economico-finanziarie, specifiche ed attendibili, sulla salute delle imprese meno strutturate.

Per agevolare l'utilizzo di questo strumento cambiario e favorire, così, il ricorso a forme creditizie alternative al credito bancario, appare necessario prevedere misure che incrementino la «trasparenza» delle PMI, tra l'altro a vantaggio di tutta la comunità finanziaria. Misure che aumentano la

certezza delle informazioni economico-finanziarie su tali imprese e che aiutano a valutare il rischio sul puntuale pagamento dei loro debiti, quali le attività di *rating* e di *scoring*, che rappresentano valutazioni espresse da operatori - specializzati ed indipendenti - sulla capacità di credito dell'emittente i titoli di credito e sulla sua capacità di far fronte ai relativi impegni assunti sul mercato finanziario, puntualmente e per tutta la durata del prestito.

Le suddette richiedono analisi condotte su molteplici informazioni, non solo di tipo finanziario, il cui ottenimento costituisce per le PMI un rilevante dato aggiuntivo, che assume un valore molto superiore a quello del mero costo amministrativo. Tali valutazioni, infatti, da un lato costituiscono una garanzia per i risparmiatori, un riscontro «oggettivo» alla fiducia che essi possono riporre nei programmi di investimento di quell'azienda; dall'altro, e contemporaneamente, pongono le basi per la creazione di uno specifico mercato, che per funzionare efficacemente ha bisogno di informazioni il più possibile complete e veritiere.

Quindi, in attesa di una più complessiva revisione della materia, definire alcune condizioni per favorire l'utilizzo della cambiale finanziaria significa non solo sostenere uno strumento di finanziamento specifico per le PMI e le imprese di minori dimensioni, ma anche consentire una meritoria diffusione in queste peculiari realtà produttive di aspetti rilevanti delle culture di impresa attinenti alle regole per il mercato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* - *1.* Le cambiali finanziarie possono essere emesse dalla microimprese, dalle piccole imprese e dalle medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che abbiano ottenuto la certificazione dei bilanci, la valutazione di *rating* e quella di *scoring* svolte da soggetti esterni, in possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per i servizi di cui al medesimo comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».